REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EROGATIVA

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 153/99 e dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione, definisce, quale autonomo strumento organizzativo, i criteri generali per la scelta, all'interno dei settori individuati dall'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto stesso, dei progetti e delle iniziative da finanziare allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela dei fini statutari, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi posti in essere dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, di seguito denominata più semplicemente Fondazione.

Art. 2

(Principi generali)

- 1. La Fondazione svolge la propria attività attraverso:
 - a) la realizzazione diretta, nel rispetto dei vincoli statutari, di interventi operativi propri, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - b) l'erogazione di somme di denaro a titolo contributivo, a favore di iniziative o progetti proposti da soggetti e/o enti terzi.
- 2. Le singole iniziative erogative su proposta di terzi e quelle realizzate in proprio possono esaurirsi in un unico esercizio, ovvero essere sviluppate nell'ambito di un programma pluriennale appositamente predisposto.
- 3. La Fondazione opera nei settori prescelti secondo le norme statutarie e le priorità fissate dai Documenti Programmatici Previsionali di volta in volta predisposti.
- 4. Possono beneficiare di contribuzione quelle iniziative e quei soggetti ed enti che abbiano un riconosciuto valore sociale e che abbiano la capacità di incidere positivamente nel settore di riferimento.
- 5. La Fondazione può operare, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, in collaborazione con soggetti ed enti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la

- partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo Statuto.
- 6. La Fondazione può altresì aderire ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendere ogni altra azione sia ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità, purché compatibile con lo Statuto e nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento di settore.
- 7. La scelta delle iniziative e dei soggetti ed enti verso cui indirizzare le erogazioni avviene sulla base del principio di trasparenza, della corrispondenza della specifica iniziativa con i fini della Fondazione e del rilievo sociale della medesima.

(Settori di intervento)

- 1. I settori di intervento possibili, dichiarati ammessi dal legislatore, sono esclusivamente quelli indicati all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. n. 153/99.
- Tra questi, l'Organo di Indirizzo, in occasione dell'approvazione del Documento di programmazione previsionale, sceglie i settori che qualifica come rilevanti, fino ad un massimo di cinque, verso cui deve in via prevalente indirizzare l'attività erogativa ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 153/99.
- 3. L'Organo di Indirizzo può, in occasione dell'eventuale approvazione del Documento di programmazione periodica pluriennale, scegliere i settori che qualifica come rilevanti, fino ad un massimo di cinque, verso cui deve in via prevalente indirizzare l'attività erogativa ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 153/99 e nei quali assume impegno ad operare almeno per tre anni consecutivi.
- 4. La individuazione dei settori rilevanti deve essere effettuata dall'Organo di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con l'adozione di una specifica delibera, anche facente parte di quella con cui si approva il Documento di programmazione previsionale, che deve essere formalmente trasmessa all'Autorità di Vigilanza.
- 5. Ai settori rilevanti tempo per tempo prescelti deve essere destinata annualmente almeno la metà delle risorse economiche disponibili per l'attività erogativa in applicazione di quanto previsto all'art. 8 del D. Lgs. n. 153/99.
- 6. In occasione dell'approvazione del Documento di programmazione periodica annuale, l'Organo di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, individua i restanti

settori, sempre tra quelli ammessi, verso cui orientare l'attività di intervento istituzionale ed ai quali assegnare la residua disponibilità di risorse.

Art. 4

(Documento Programmatico Previsionale)

- 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Organo di Indirizzo approva, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, il Documento Programmatico Previsionale relativo all'attività della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Documento Programmatico Previsionale ha la finalità di:
 - a) esprimere gli obiettivi generali che la Fondazione intende perseguire nell'anno successivo nell'ambito dei settori di intervento prescelti. Quando se ne ravvisano i presupposti, la Fondazione può elaborare un Documento Programmatico Previsionale triennale che viene aggiornato annualmente con riferimento agli interventi che si intendono promuovere nell'anno successivo;
 - b) individuare, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio nonché alla sua attesa redditività, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e gli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori statutari.
- 3. L'Organo di Indirizzo, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, può apportare modifiche al Documento Programmatico Previsionale, sia per la parte relativa alla periodicità annuale che a quella pluriennale, solo per ragioni fondate sulla sopravvenienza di eventi imprevisti.
- 4. Il Documento Programmatico Previsionale è trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione. Del pari, ogni sua eventuale variazione sarà portata tempestivamente a conoscenza della medesima Autorità.

Art. 5

(Destinatari delle erogazioni)

1. Per l'assegnazione dei contributi saranno prese in considerazione le iniziative proposte da persone giuridiche pubbliche e/o private, che operino senza fine di lucro, e che abbiano la

- propria sede nel territorio dei Comuni individuati nell'art. 3 dello Statuto della Fondazione o che operino, ai fini delle ricadute, a favore della collettività di riferimento.
- 2. Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di soggetti ed enti con fini esclusivi di lucro, imprese di qualsiasi natura con la sola eccezione delle imprese strumentali e degli altri soggetti elencati all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 153/99.

(Progetti tramite avviso)

- 1. Per i settori di attività, la Fondazione può predisporre uno o più avvisi di erogazione che vengono resi pubblici tramite canali che assicurino la massima diffusione.
- 2. Nell'avviso sono specificati i seguenti elementi:
 - a) i settori e le linee guida a cui i richiedenti dovranno attenersi;
 - b) il territorio di riferimento;
 - c) se ritenuto necessario, le attività cui la Fondazione non intende destinare contributi;
 - d) l'entità massima dell'erogazione prevista per ciascun progetto;
 - e) i requisiti che i soggetti destinatari devono necessariamente possedere per poter presentare domanda;
 - f) le modalità di presentazione delle richieste di contributo;
 - g) il termine, decorrente dalla pubblicazione dell'avviso e non inferiore a 30 giorni, entro il quale è necessario che i soggetti interessati presentino la propria domanda; il termine entro cui realizzare il progetto e quello di presentazione della rendicontazione;
 - h) le modalità di comunicazione, da parte della Fondazione, dell'esito della richiesta;
 - i) il godimento di erogazioni da parte della Fondazione negli anni precedenti.
- 3. All'avviso è allegato uno schema per la presentazione della domanda che deve essere compilato dagli interessati e inviato alla Fondazione unitamente allo Statuto del richiedente e alla ulteriore documentazione richiesta.

Nello schema dovranno essere indicati per ciascun progetto:

- il soggetto richiedente;

per quanto attiene il progetto:

- una sintetica descrizione;
- la rilevanza sociale (obiettivi e benefici attesi);
- la sede e le fasi di realizzazione;

- il costo totale, l'importo delle eventuali risorse del richiedente e/o di altri finanziatori ed il contributo richiesto;
- il preventivo dettagliato delle spese;
- la dichiarazione del soggetto richiedente attestante l'accettazione del complesso delle modalità da osservare e delle condizioni cui è sottoposta l'erogazione del contributo.

Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati personali, la Fondazione, oltre a richiedere il consenso previsto dalla L. 196/03, opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela delle riservatezza degli stessi dati.

4. E' riservata alla Fondazione la facoltà di richiedere ulteriori notizie e documentazione anche in momenti successivi.

Art. 7

(Progetti propri)

- 1. Per la realizzazione di progetti ed iniziative proprie della Fondazione secondo quanto contenuto nel Documento Programmatico Previsionale, sia a livello annuale che pluriennale, il Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto delle eventuali Commissioni Consultive appositamente costituite, predispone la necessaria istruttoria tecnica con i relativi supporti progettuali ed eventuali analisi costi-benefici, provvede per l'esecuzione dei lavori e degli interventi di ogni tipo occorrenti e verifica i risultati ottenuti.
- 2. Qualora il progetto o l'iniziativa sia da realizzare in collaborazione o cooperazione con altri soggetti, la Fondazione può stipulare una apposita convenzione di realizzazione che, tra l'altro, salvaguardi l'interesse generale della Fondazione per il migliore conseguimento dei risultati in coerenza con le previsioni particolari del documento di programmazione ed in generale con quanto stabilito dallo Statuto e dall'ordinamento di settore.
- 3. In sede di esecutività dei documenti di programmazione, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti deliberati, può effettuare interventi di riscontrata validità.

Art. 8

(Esame delle richieste di contributo)

1. Le richieste di contributo pervenute alla Fondazione vengono verificate dagli Uffici competenti nella completezza formale e nella rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli

- Uffici redigono poi una scheda di sintesi di ogni richiesta di contributo per il vaglio da parte degli organismi competenti.
- 2. L'istruttoria dei singoli progetti è svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi stabiliti dall'Organo di Indirizzo. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. j) dello Statuto, l'Organo di Indirizzo può nominare Commissioni Consultive, di cui possono eventualmente far parte anche esperti esterni scelti tra personalità di particolare competenza. Dette Commissioni svolgono un ruolo di consulenza nella fase di istruttoria e di valutazione tecnica delle richieste di contributo presentate alla Fondazione, nell'ambito degli avvisi annuali, rendendo il loro parere al Consiglio di Amministrazione che ne terrà conto nel deliberare sulla relativa proposta. Ciascuna Commissione è presieduta da un componente del Consiglio di Amministrazione il quale coordina l'attività stabilendo le occorrenti convocazioni e l'ordine del giorno di ogni riunione. Il Segretario Generale predisporrà, tempo per tempo, il materiale da sottoporre all'esame delle Commissioni e parteciperà alle riunioni delle stesse assicurando il rispetto della normativa contenuta nell'emanazione del bando e curandone la verbalizzazione.

(Criteri per la valutazione delle domande di contributo)

- 1. Constatata la rispondenza dell'iniziativa o progetto proposto ai programmi della Fondazione e ai criteri stabiliti dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione, nella valutazione delle domande di contributo pervenute, terrà conto in particolare:
 - a) della visibilità, della compiutezza e della coerenza interna dell'iniziativa o progetto;
 - b) della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
 - c) dell'esperienza maturata e della capacità operativa posseduta dal soggetto/ente richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
 - d) del grado di incidenza dell'iniziativa sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
 - e) dell'eventuale capacità innovativa del progetto.

(Delibera delle erogazioni)

 Le decisioni in ordine alla concessione delle contribuzioni richieste sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, delibererà il finanziamento del progetto nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali adottati dall'Organo di Indirizzo.

Art. 11

(Liquidazione dell'erogazione)

- 1. All'atto della comunicazione di accoglimento del progetto la Fondazione richiede la documentazione che dovrà essere prodotta prima di procedere alla liquidazione del contributo. Il soggetto/ente beneficiario ha l'obbligo di inviare alla Fondazione, a conclusione dell'iniziativa un rendiconto puntuale delle spese sostenute, nonché ogni altra documentazione che la Fondazione ritenga necessaria per comprovare la corretta realizzazione del progetto.
- 2. Nel caso in cui venisse constatata, da parte della Fondazione, l'oggettiva impossibilità per il beneficiario del contributo di portare a termine il progetto finanziato, la stessa ha la facoltà di richiedere al beneficiario la restituzione delle somme eventualmente anticipate.
- Qualora dal consuntivo presentato a rendiconto delle opere dovesse risultare che la spesa sostenuta effettivamente sia stata inferiore a quella preventivata, la Fondazione potrà ridimensionare la somma da erogare.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.